



Sent. 63/2025
REP. 6098/2025
L.C. 11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, composto dai Magistrati:

Dr. ssa Paola PARLATI - PRESIDENTE
Dr. Marco MANCINI - GIUDICE REL
Dr. Luciano Pietro ALIQUO' - GIUDICE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato nel ricorso PU - LG n 53/25 la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, o in subordine per la declaratoria di liquidazione controllata, nei confronti della ditta individuale CASARICO RENZO [REDACTED], in persona dell'omonimo titolare [REDACTED].

Considerato che il fondamento del ricorso si basa su un credito di lavoro non corrisposto dalla ditta individuale che è stata cancellata il 15.10.2024 dal Registro imprese.

Rilevato che, all'esito della verifica della ritualità della notifica avvenuta a mezzo notifica al titolare della ditta resistente, quest'ultimo si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza delle soglie di liquidazione, senza nulla eccepire in merito alle soglie di procedibilità e allo stato di insolvenza.

Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite.

Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio.

Ritenuta la competenza territoriale (art 27 CCII) del Tribunale adito, atteso che parte debitrice ha sede nel circondario di questo Ufficio.

OSSERVA

Il debitore, [REDACTED], ha contestato l'apertura della liquidazione giudiziale adducendo (ai sensi dell'art. 121 CCII) di non essere assoggettabile alla citata procedura atteso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. D) CCII.

All'esito dell'espletata istruttoria, esaminando le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, emerge l'insussistenza delle soglie ex art 2 comma 1 lett d) CCI.

Come è noto, l'art 121 CCI prescrive che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che, oltre ad essere insolventi, dimostrino il possesso "congiunto" dei requisiti di cui all'art 2 comma 1 lett d), relativamente agli ultimi tre esercizi che hanno preceduto il deposito della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale e cioè:

- a) Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- b) Ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- c) Debiti, anche non scaduti, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 500.000,00.

In virtù del principio di prossimità e riferibilità della prova, spetta al debitore l'onere della prova del mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali, imposti all'imprenditore ex art. 2 comma 1 lett d) CCI in quanto costituisce un fatto impeditivo della assoggettabilità al fallimento, e ciò in conformità al principio dispositivo ex art. 115 c.p.c..

Nella specie, dalle dichiarazioni fiscali presentate dalla ditta individuale risulta provato il non raggiungimento delle soglie ex art 2 CCI da parte del debitore e, a fronte di tale quadro probatorio, il creditore istante non ha contrastato, come era suo onere, tale prova, non offrendo elementi contrari alla ricostruzione avversaria in punto di attivo, ricavi e debiti rilevanti ex art 2 CCI.

Pertanto, in assenza di elementi in senso contrario circa il mancato superamento delle soglie relative all'attivo, ricavi e debiti, non può essere accolta la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

Tuttavia, il Tribunale deve pronunciarsi in merito alla domanda subordinata, nell'ambito di questo stesso procedimento unitario, finalizzata alla declaratoria della liquidazione controllata, in difetto dei presupposti procedurali per la pronuncia della liquidazione giudiziale.

Infatti ai sensi dell'articolo 7 comma primo CCII le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in un unico procedimento e per realizzare se fatta disciplina ogni domanda sopravvenuta deve essere riunita a quella già pendente, mentre il comma 2 dello stesso articolo 7 prevede che nel caso di proposizione di più domande di regolazione avente contenuto diverso il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.

Nel nostro caso, invece, seppur le due domande sono di contenuto sostanzialmente analogo atteso che mirano all'apertura del procedimento liquidatorio: l'alternativa tra l'una e l'altra concerne l'individuazione di quella che è meglio si attaglia alla tipologia dell'impresa resistente alla stregua della sua dimensione.

Alla luce di quanto esposto è chiaro che la domanda di liquidazione controllata da trattare nel medesimo procedimento va esaminata alla luce dei presupposti per l'applicazione di tale strumento di composizione della crisi.

La documentazione prodotta in atti consente di ritenere che:

- sussista la competenza di questo tribunale (art 27 CCII), atteso che parte debitrice ha sede nel circondario di questo Ufficio;
- il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di quella articolo 2 comma 1 CCII, tanto è vero che l'impresa è ormai inattiva e cancellata dal registro delle imprese e non risulta un attivo idoneo a coprire integralmente la sua debitoria;
- il debitore non è assoggettabile come già visto alla liquidazione giudiziale trattandosi di impresa minore;
- la documentazione prodotta è del tutto sufficiente per la ricostruzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice.

Trattandosi di domanda presentata da un creditore risulta altresì provato che

- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli Atti dell'istruttoria è decisamente superiore ad euro 50.000,00: sebbene il debito verso il ricorrente ammonti ad euro [REDACTED] in linea capitale, le indagini presso i creditori istituzionali hanno permesso di appurare che l'impresa ha debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo per [REDACTED] mila euro pretesi dall'Agenzia delle Entrate, mentre ha debiti contributivi iscritti a ruolo per [REDACTED] pretesi dall'INPS.

Per tali ragioni la domanda subordinata di liquidazione controllata soddisfa i requisiti richiesti dagli articoli 268 e 269 CCII.

Non risulta prodotta alcuna attestazione da parte dell'OCC sull'impossibilità di acquisire attivo né comunque richiesto termine ex art 268 comma 3 CCII

Stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III CCII (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di CASARICO RENZO [REDACTED], titolare dell'omonima ditta, nato a [REDACTED]

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Marco MANCINI;

liquidatore della procedura il Dr C. BRAMBILLA

ORDINA

al debitore il deposito telematico entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

DICHIARA

applicabile l'art 10 comma 3 CCI;

ORDINA

al debitore la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

ai sensi dell'art 150 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

che non sono compresi nella liquidazione, ad eccezione di quanto infra stabilito, i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCI in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150

e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

RINVIA

a successivo provvedimento del GD l'eventuale determinazione della somma necessaria per il sostentamento del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) in esito all'esame dell'attuale situazione reddituale del debitore, di cui il Liquidatore dovrà dare comunicazione al Giudice se richiesto dal debitore;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione (3 anni);

AUTORIZZA

l'OCC con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore,

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione ex artt 213 commi 2, 3 e 4 CCII, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- formuli istanza al GD per la liquidazione dei compensi e per l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 15/7 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del

conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il rendiconto della gestione al GD, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere con apposita istanza al Tribunale l'emissione del decreto motivato di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando unitamente all'istanza predetta una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

che eseguita la vendita dei beni e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC (il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202);

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità

di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII


DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società, al debitore e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 19.5.2025

IL GIUDICE REL


IL GIUDICE
dott. Marco Mancini

IL PRESIDENTE





Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 14 GIU 2025

IL CANCELLIERE
Il Funzionario UPP
Dott.ssa Chiara Currado

